

La copertura del rischio di impresa ed i contratti di *coverage*: aspetti civili e fiscali

a cura di Giuseppe Demauro

Gestione del rischio e contratti di *coverage*

La gestione del rischio d'impresa è una disciplina diventata negli ultimi anni oggetto di attenzione da parte delle imprese e organizzazioni pubbliche con conseguente riconoscimento dell'importanza dell'identificazione, valutazione e quantificazione dei rischi che si trovano ad affrontare e con l'obiettivo di individuare le soluzioni offerte dal mercato per ridurre il rischio dell'impresa.

Il rischio di impresa, oggi, risulta strettamente legato al verificarsi dei fenomeni che ricadono nella sfera dell'azienda e ai mutevoli rapporti che si instaurano tra l'azienda e l'ambiente in cui essa si trova ad operare; proprio l'ambiente "esterno" con il suo incessante innovarsi, offre alle aziende la possibilità di espansione e di sviluppo ed è al tempo stesso causa di condizioni di rischio per le diverse aziende che vi operano.

Il concetto di rischio, in termini aziendali, è un concetto astratto, non quantificabile, e si manifesta globalmente in relazione all'agire complessivo dell'impresa (c.d. rischio generale) ma si identifica anche in termini di analisi dei rischi tra loro correlati.

Nell'economia aziendale il rischio si identifica nell'alea che l'azienda è costretta a sopportare in seguito al possibile manifestarsi degli eventi che ricadono nella sua orbita¹.

Il rischio può essere definito quindi come la combinazione della probabilità di un evento e le sue conseguenze; in tutti i tipi di aziende, per gli eventi (e conseguenze degli

¹ Mariagrazia Angarano, Il rischio di impresa, Centro Studi Finanza - 2008

stessi) che si verificano, distinguiamo opportunità per i benefici, o minacce (rischi) per il successo di un'azienda².

L'importanza sempre più attribuita al rischio di impresa e alla sua misurabilità, ha consentito all'impresa stessa di utilizzare una serie di strumenti negoziali per l'attenuazione o la copertura di tale rischio che sono riconducibili tutti nel novero dei contratti parassicurativi di *coverage* tra i quali quelli maggiormente significativi ed utilizzati sono il contratto di cointeressenza propria e quello di *management risk*.

Natura del rischio di impresa

Per comprendere meglio la natura e la disciplina dei due contratti appare utile effettuare una breve disamina del concetto di rischio di impresa e degli elementi che lo compongono.

Quando si parla di rischio di impresa ci si riferisce essenzialmente al rischio di conseguire possibili perdite a causa di un rischio generale sistematico collegato al mercato in cui l'azienda opera e ad un rischio specifico collegato alle caratteristiche particolari dell'impresa (in questo caso il rischio è strettamente dipendente dalla leva operativa³, finanziaria⁴ e produttiva⁵ dell'impresa).

La ponderazione dei tre indicatori consentendo la determinazione di un indice generale di rischio utilizzabile per la valutazione del rischio *default* dell'impresa permette di valutare la quantità di rischio che si intende trasferire.

Tale trasferimento consente di conseguire differenti effetti: riduce il rischio debito e quindi il rischio insolvenza, produce effetti positivi sul reddito dell'impresa visto che i

² AIRMIC (The Association of Insurance and Risk Managers), ALARM, IRM, 2002, A risk management standard, in collaborazione con l'International Organization for Standardization (ISO, v. ISO/IEC Guide 73).

³ Dato dal rapporto tra il margine di contribuzione ed il valore dell'utile operativo netto.

⁴ Dato dal rapporto tra il valore del debito finanziari dell'impresa ed il suo patrimonio netto.

⁵ Dato dal rapporto tra il costo del lavoro per dipendente ed il valore aggiunto per dipendente.

contratti di *coverage* utilizzati per tale scopo sono fiscalmente deducibili ed infine consente una più puntuale programmazione dell'attività di impresa.

Attraverso i contratti di *coverage* e, più in particolare, mediante quello di cointeressenza e *management risk* l'impresa si prefigge l'obiettivo di eliminare o contenere il rischio perdite trasferendolo ad un terzo in cambio di una remunerazione⁶.

Il contratto di cointeressenza

Il contratto di cointeressenza "proprio"⁷ è un contratto sinallagmatico, aleatorio nonché costituisce un negozio giuridico tipico poiché previsto e disciplinato dall'art. 2554, comma 1, c.c. che prevede l'attribuzione ad un contraente (cointeressato) di una quota di utili e di perdite dell'impresa dell'altro contraente (il cointeressante) senza che vi sia il corrispettivo di alcun apporto.

Appare evidente che l'impresa cointeressante potrà mitigare il rischio di perdita attraverso la partecipazione del cointeressato che si assume l'onere della gestione "illimitata" delle perdite prodotte nel corso di un esercizio; per contro il cointeressante si impegna a cedere al cointeressato parte degli eventuali utili nel caso in cui la gestione d'impresa dovesse produrre un risultato economico positivo.

Il contratto di cointeressenza esplica i suoi effetti anche e soprattutto dal punto di vista fiscale poiché se è vero che l'art. 109, comma 9, lettera b) del Tuir nell'ambito dell'istituto dell'associazione in partecipazione sostiene l'indeducibilità per l'impresa associante delle remunerazioni erogate all'associato in partecipazione che abbia effettuato un apporto di capitale, è per contro deducibile la remunerazione nel contratto di cointeressenza propria dove non viene effettuato alcun apporto⁸.

⁶ R. Weigmann, Cointeressenza, Digesto discipline privatistiche, Utet

⁷ Si differenzia dalla cointeressenza "impropria" poiché in questa è previsto l'apporto di capitale o misto.

⁸ D. Stevanato – L. Barbone, Remunerazioni finanziarie commisurate all'utile e in deducibilità fiscale, Dialoghi di diritto tributario 2004

Anche la stessa agenzia delle Entrate con circolare n. 26/E del 16 giugno 2004 ha sostenuto che è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta sulla base di contratti di associazione in partecipazione agli utili e alle perdite di un'impresa o di un affare, senza corrispettivo di un apporto o con apporto costituito da opere o servizi.

Appare evidente che se viene prevista la deducibilità per le somme erogate dal soggetto cointeressante, analogamente dovrebbe essere prevista la tassabilità delle medesime remunerazioni in capo al soggetto cointeressato⁹.

A rigor di logica la mancanza di alcun apporto renderebbe non applicabili le disposizioni in ambito di tassazione dei dividendi; in tal senso, come rilevato dalla circolare n. 32/2004 di Assonime *“il riferimento al valore dell'apporto contenuto nell'art. 47, comma 2 del Tuir e il rinvio al citato art. 109, comma 9, lett. b) contenuto a sua volta nell'art. 89, comma 2 del Tuir, sembrano circoscrivere l'applicazione delle suddette disposizioni ai soli casi di cointeressenza con apporto, si potrebbe non senza fondamento sostenere che agli utili percepiti dal cointeressato tornino applicabili le generali disposizioni in tema di tassazione dei redditi di capitale.*

Ferma restando la qualificazione delle suddette remunerazioni come redditi di capitale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. f) del Tuir, si renderebbero non applicabili alla fattispecie le disposizioni relative ai dividendi, con la conseguenza che i suddetti redditi di capitale dovrebbero seguire le ordinarie modalità di tassazione: piena deducibilità da parte dell'impresa erogante e piena tassabilità in capo al soggetto ricevente”.

Altra specificità è che a differenza di quanto previsto per la cointeressenza impropria (dove l'imputazione degli utili avviene per cassa poiché essendo in presenza di apporto vi è l'assimilazione al regime fiscale dei dividendi) nel caso di cointeressenza propria l'utile

⁹ S. Zanoni – P Bertolaso, Coprire il rischio d'impresa con il management risk e la cointeressenza, Il Fisco 22/2008 pag. 3988

distribuito sarà imputato per competenza alla formazione del reddito del soggetto cointeressato¹⁰.

Con specifico riferimento all’IVA, nel contratto di cointeressenza la partecipazione, che appare fondata su un fatto incerto e non determinabile a priori, consisterà in una cessione di danaro da un soggetto all’altro senza che si ravvisi un corrispettivo né un rapporto con una qualsiasi prestazione di servizi.

Da questa considerazione dipende l’esclusione degli eventuali utili dall’ambito applicativo dell’Iva configurando la partecipazione agli utili e alle perdite una semplice cessione di denaro ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/72.

Il contratto di *management risk*

Il contratto di *management risk* è un contratto atipico, non disciplinato specificatamente da alcuna norma, che si basa su un accordo in cui un soggetto denominato assuntore si impegna a tenere indenne un altro soggetto (imprenditore/società) dal rischio che eventi imprevedibili (nel caso di società causati dai dirigenti o dallo stesso amministratore) siano la causa di danni di natura economica¹¹.

In virtù dell’impegno dell’assuntore a coprire le perdite in caso di eventi pregiudizievoli, l’imprenditore dovrà riconoscergli una partecipazione percentuale ai redditi d’impresa.

Vista la similitudine tra il contratto di cointeressenza propria e quello di *management risk* in termini di mancato apporto, di modalità di partecipazione alle perdite, è ammissibile sostenere che anche per il contratto di *managemeni risk* si configura una fattispecie di deducibilità delle erogazioni fatte all’assuntore.

¹⁰ E. Belli Contarini, Prime note sui profili tributari dei contratti di cointeressenza, Rivista di diritto tributario 1993

¹¹ S. Zanoni – P. Bertolaso, op. cit.

Ai fini Iva, sulla base di quanto sancito dall'art. 3 del D.P.R. 633/72 e poiché il contratto in questione si configurerebbe come una generica "obbligazione di fare" in virtù dell'impegno dell'assuntore di rendere indenne l'impresa dal rischio di perdite, è ipotizzabile l'assoggettamento a tassazione degli importi corrisposti.

Demauro Giuseppe